

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2330

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ALBERINI, BABBINI, POTÌ, RAFFAELLI MARIO, SEPPIA,
MONDINO, LA GANGA, CRESCO, LIOTTI, AMODEO**

Presentata l'11 febbraio 1981

Modifica alle norme per la tutela delle denominazioni
di origine dei mosti e dei vini

ONOREVOLI COLLEGHI! — È noto che il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, concernente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini (*Gazzetta Ufficiale* 15 luglio 1963, n. 188, Supplemento ordinario), è stato ed è tutt'ora un passo fondamentale nella riorganizzazione del settore vitivinicolo nazionale.

Anche se perfettibile, come tutte le leggi, si è dimostrato estremamente valido e non si ritiene di procedere immediatamente a eventuali modifiche tecniche per attendere di effettuarle quando si avranno più esperienze.

Comunque, pare necessario ed urgente intervenire per una modifica all'articolo 22 che così com'è si è dimostrato discriminante verso i Consorzi di più limitata estensione territoriale e limitante nei confronti dell'associazionismo.

L'articolo 22, nella sua formulazione attuale, recita testualmente: « L'incarico di vigilanza, di cui al precedente articolo, può essere affidato ad un Consorzio anche per più vini, se questi sono compresi in una medesima denominazione di origine "controllata" o "controllata e garantita"... *omissis* ».

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e previo parere del Comitato previsto dall'articolo 17 (Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini), con proprio decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, può affidare ai Consorzi volontari per la tutela del vino con denominazione di origine « controllata » o « controllata e garantita » l'incarico di vigilare sull'osservanza delle disposizioni

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, nonché dei disciplinari di produzione, con facoltà di costituirsi parte civile nei relativi procedimenti penali e l'incarico di distribuire ai consorziati i contrassegni di Stato previsti dall'articolo 7 sempre del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

In pratica, avviene che i Consorzi di tutela di limitate produzioni, dovendo reggere la propria organizzazione sui contributi dei soci, non riescono né riusciranno mai ad autofinanziarsi, per cui si è avuta la nascita di Consorzi volontari, in genere provinciali, che sono funzionanti solo perché sovrintendono alla tutela di più vini a DOC. È il caso, ad esempio, del Barolo e Barbaresco costituiti in un unico Consorzio, del Lambrusco (che tutela il Lambrusco di Sorbara, di Castelvetro e di Santa Croce), del Consorzio tutela vini bresciani a DOC (che tutela i vini Franciacorta, Cellatica, Botticino, Riviera del Garda Bresciano, Lugana e Tocai di San Martino della Battaglia), ecc..

Ora avviene che, in base al citato articolo 22, tali Consorzi non possono ottenere l'incarico della vigilanza proprio perché tutelano più vini a DOC.

Si è suggerito di scindere tali Consorzi in tanti Consorzi autonomi. Ciò non è assolutamente possibile perché significherebbe, come abbiamo detto in precedenza, la fine di questa forma di associazionismo, in quanto un Consorzio per ogni vino non riuscirebbe a finanziarsi per la limitata quantità di vino prodotto ed in più sorgerebbero problemi amministrativi invalidabili quali la quota parte del patrimonio comune (materiale di laboratorio, macchine ed attrezzi per ufficio, immobili della sede, personale, ecc.) da assegnare ad ognuno dei nuovi Consorzi.

Per contro esistono Consorzi di più recente costituzione che sotto una sola denominazione di origine tutelano più vini, come ad esempio il Consorzio del Collio, che sotto la denominazione di « Collio Goriziano » o « Collio » tutela i vini Riesling Italico, Tocai, Malvasia, Pinot Bianco, Pi-

not Grigio, Sauvignon, Traminer, Merlot, Cabernet Franc e Pinot Nero; oppure il Consorzio di tutela dei vini a DOC « Oltrepò Pavese » che sotto tale denominazione tutela i vini Rosso, Bonarda, Barbera, Cortese, Pinot Rosso-Rosato-Bianco, Moscato e Riesling.

È chiaro che ciò provoca una disparità di trattamento su un oggetto che in pratica è lo stesso, per cui questa possibilità di collaborare con il Ministero nella vigilanza dei vini a DOC viene preclusa ad un gran numero di produttori, che fra l'altro sono stati i primi a darsi un'associazione consortile per la necessità di tutelare i loro vini.

Si verifica inoltre che il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, è stato recentemente (legge 6 marzo 1980, n. 62 - *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 17 marzo 1980) modificato dalla Commissione agricoltura in sede deliberante nell'articolo 7 per adeguare il prezzo dei contrassegni di Stato da applicare sui recipienti dei vini a DOCG il cui prezzo previsto allora, non superiore a 3 lire per litro, era oggi chiaramente non aderente alla realtà. Tale modifica è stata più che opportuna perché ciò costituiva una strozzatura invalicabile per lo sviluppo della DOCG.

Ora, se i Consorzi di tutela qui citati non potranno avere l'incarico della vigilanza, non potranno nemmeno essere incaricati della distribuzione dei contrassegni di Stato, per cui la strozzatura eliminata con le modifiche all'articolo 7 si ripresenta puntualmente.

Per questi motivi si è pensato ad una modifica del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, che permetta lo sviluppo dell'associazionismo nelle forme praticamente possibili più idonee a tutti i produttori indipendentemente dal fatto che un Consorzio tuteli uno o più vini a DOC o a DOCG, o almeno che venga sanata la situazione per quelli che si trovano attualmente in queste condizioni.

Data l'urgenza del problema, ci auguriamo un rapido esame da parte del Parlamento.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il primo comma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, è sostituito dal seguente:

« L'incarico di vigilanza, di cui al precedente articolo, può essere affidato ad un Consorzio anche per più vini qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

a) se i vini sono compresi in una medesima denominazione di origine "controllata" o "controllata e garantita";

b) se le zone di produzione delle uve di detti vini sono comprese nel medesimo territorio provinciale interamente o almeno in misura predominante;

c) se il Consorzio di tutela per tali vini è stato costituito ed abbia agito ininterrottamente da almeno quindici anni ».